



# COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

"Eolie Patrimonio dell'Umanità"

Ufficio Protezione Civile

COMUNE DI LIPARI

ALBO PRETORIO

RICEVUTO IL 3 GEN 2022

A. CRON. 10

Ordinanza contingibile e urgente n° 01 del 01/01/2022

Oggetto: Inagibilità temporanea di un fabbricato per il rischio gas vulcanici in località Vulcano Porto nell'Isola di Vulcano

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza contingibile e urgente n. 134 del 23 dicembre 2021 "*misure di prevenzione e assistenza alla popolazione per il rischio vulcanico, isola di Vulcano*";

**DATO ATTO** che con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 135 di 24 dicembre 2021 è stato affidato alla Ditta Fagor Consulting di Rosario Garozzo, con sede in Acireale (CT), il monitoraggio indoor della CO<sub>2</sub> nelle abitazioni di Vulcano Porto nell'isola di Vulcano;

**VISTO** il report delle misure eseguite dalla Fagor Consulting il 31 dicembre 2021, trasmesso a mezzo e-mail in data 2 gennaio 2022, dal quale si evince un'anomala concentrazione di CO<sub>2</sub> nell'abitazione sita in Via Favalaro snc, censito al Catasto Fabbricati alla particella 103, sub. 11 del Foglio 3 - Sezione 2 - Isola di Vulcano - Comune di Lipari, di proprietà della Sig.ra Barbara Monte;

**CONSIDERATO** che nella suddetta abitazione, dopo avere arieggiato i locali per circa un'ora e successivamente richiuse le aperture, sono state rilevate concentrazioni di CO<sub>2</sub> fino a 1.300 ppm nella stanza più distante dal bagno, di 3.200 ppm all'ingresso e di 9.800 ppm all'ingresso del bagno;

**PRESO ATTO** del fatto che le misurazioni eseguite hanno portato ad individuare la sorgente di emissione della CO<sub>2</sub>, nella stanza da bagno dove è stata rilevata una concentrazione fino a 50.000 ppm a ridosso dello scarico della vasca;

**CONSIDERATO** che in attuazione delle procedure concordate per il trasferimento delle rilevazioni già in data 31/12/2021 è stato comunicato al sindaco per via telefonica il valore anomalo riscontrato;

**TENUTO CONTO** che l'abitazione della Sig.ra Barbara Monte risulta disabitata già da diversi giorni così come dichiarato dal marito Alessandro Starvaggi, presente al momento delle misurazioni;

**CONSIDERATO** che dati riportati nel bollettino giornaliero ARPA-ISPRA sui gas monitorati (H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>2</sub>, PM<sub>2,5</sub> – 10), i cui valori limiti e valori di riferimento sono stati stabiliti dal Gruppo di Lavoro istituito con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3655 del 6 dicembre 2021, hanno confermato, fino ad oggi, una condizione di salubrità dell'aria;

**PRESO ATTO** che le misurazioni eseguite dalla Fagor Consultin presso il fabbricato attiguo a quello della Sig.ra Barbara Monti non ha indicato anomalie nelle concentrazioni di CO<sub>2</sub> confermando le considerazioni circa un'anomalia puntuale quella di cui sopra;

**RITENUTO** che allo stato attuale non sussistono le condizioni per l'utilizzo in sicurezza, anche diurno, dell'abitazione della Sig.ra Barbara Monti e pertanto si rende necessaria l'adozione di un provvedimento di allontanamento immediato ma specifico per il sito interessato;

**VISTO** l'art. 13 comma 2° della Legge n. 833/1978;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

**VISTO** il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 123 del 18 novembre 2021 con la quale è stato adottato in via d'urgenza l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile per il Rischio Vulcanico – Isola di Vulcano in attesa della necessaria valutazione del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'Ordinamento amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

### **ORDINA**

1. Interdire l'immobile sito in Via Favalaro snc, censito al Catasto Fabbricati alla particella 103, sub. 11 del Foglio 3 – Sezione 2 - Isola di Vulcano – Comune di Lipari, di proprietà della Sig.ra Barbara Monte nata a Lipari il 2 ottobre 1973 ed ivi residente in Via Acquacalda dell'isola di Lipari;
2. Possono accedere al fabbricato interdetto solo gli addetti dei Centri di Competenza, le Strutture Operative, il personale della Protezione Civile e le Forze dell'Ordine per le attività di monitoraggio e controllo;
3. Il proprietario dell'immobile oggetto di interdizione, può accedere senza soggiornare, per ritirare e/o riporre i beni mobili previa verifica della salubrità dell'aria e accompagnati dal personale della Polizia Municipale previa verifica della qualità dell'aria da eseguirsi da personale specializzato.
4. Ai trasgressori della presente ordinanza (persone singole e/o gruppi di escursionisti, nonché guide autorizzate), sarà applicata la sanzione amministrativa di € 500,00, applicabile a ciascun trasgressore.


5. Ai fini dell'applicazione di sanzioni penali, sarà cura degli Ufficiali ed Agenti di P.G. trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale.
6. Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della sua scrupolosa osservanza, anche attraverso controllo e posti di blocco lungo i punti di accesso all'area interdetta, e sono chiamati a darne la massima diffusione.
7. La presente Ordinanza ha decorrenza immediata e avrà una durata di 30 giorni.
8. La presente Ordinanza potrà essere revocata anticipatamente qualora siano ripristinate, a totale carico del proprietario, le condizioni di salubrità dell'aria all'interno dell'immobile che dovranno essere accertate attraverso specifiche misurazioni e certificate da parte di personale specializzato.

### DISPONE

- Il Dirigente del III Settore, la P.O. del 7° e 8° Servizio del III Settore e l'Ufficio di Protezione Civile, facente capo al medesimo settore, sono incaricati degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento.
- La trasmissione della presente ordinanza alla Sig.ra Barbara Monte, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente del 3° Settore, alla P.O. del 7° e 8° Servizio del III Settore e all'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Catania nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale li, 01/01/2022



**IL SINDACO**  
(Marco Giorgianni)